

**REGOLAMENTO CONCERNENTE L'UTILIZZO DEI MODELLI INTERNI NELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITA' DI CUI AGLI ARTICOLI 45-BIS, 46-BIS, 216-TER E 207-OCTIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONSEQUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCT II (REQUISITI DI 1° PILASTRO).**

## **Esiti della pubblica consultazione**

**Roma, 22 dicembre 2015**

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al documento n. 21/2015 concernente l'emanazione del nuovo Regolamento IVASS in materia di utilizzo dei modelli interni nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 2 soggetti:

- [ANIA - Associazione Nazionale tra le imprese assicuratrici](#)
- [Parametrica](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS. Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di regolamento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul Documento 21/2015 viene pubblicato:

- il testo del Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015 recante disposizioni in materia di utilizzo dei modelli interni nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità.

\*\*\*

**Documento di consultazione n. 21/2015 - Esiti della pubblica consultazione - risoluzioni sui singoli articoli commentati**

**EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO IVASS N. 12 DEL 22/12/2015 CONCERNENTE L'UTILIZZO DEI MODELLI INTERNI NELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITA' DI CUI AGLI ARTICOLI 45-BIS, 46-BIS, 216-TER E 207-OCTIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME *SOLVENCY II* (REQUISITI DI 1° PILASTRO).**

**Legenda**

Nella colonna "Commentatore" sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.

Nella terza colonna, dopo le "osservazioni generali", è indicato l'articolo a cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quarta colonna è indicato il comma dell'articolo ed eventualmente la lettera a cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quinta colonna, per ogni articolo e comma, sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.

Nella colonna finale viene indicata la risoluzione dell'IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.

Non ci sono stati contributi che hanno richiesto la forma anonima.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
1	Parametrica	Osservazioni generali		<p>Parametrica esprime apprezzamento per l'intervento Regolamentare che si inserisce nel percorso di adeguamento a Solvency II.</p> <p>Da un punto di vista generale osserviamo che, come noto, le Linee Guida emesse da EIOPA sull'uso dei modelli interni e sul cd. processo di <i>pre-application</i> sono volte a fornire indicazioni su ciò che le Autorità di vigilanza e le imprese di assicurazione o di riassicurazione dovrebbero considerare per approvare e confermare nel tempo la possibilità di utilizzo di un modello interno per una corretta rappresentazione dei rischi cui l'impresa o il gruppo è esposto e per il conseguente calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità.</p> <p>Codesta Spettabile Autorità ha rappresentato, nell'ambito</p>	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>della procedura di <i>"comply or explain"</i>, la propria volontà di conformarsi a detti Orientamenti, mediante l'utilizzo di strumenti diversi, quali: l'aggiornamento della procedure interne di vigilanza adottate in seno all'Istituto, l'adeguamento o l'emanazione di lettere al mercato e, tramite la revisione di Regolamenti esistenti o l'emanazione di nuovi Regolamenti.</p> <p>In questa direzione, Codesta Spettabile Autorità ha emanato la lettera al mercato del 28 luglio 2015 in materia di modelli interni, con la quale ha sostituito i precedenti interventi (lettere al mercato) in materia di <i>pre-application</i>.</p> <p>Lo schema di Regolamento in pubblica consultazione concerne, invece, l'utilizzo dei modelli interni nella determinazione del requisito patrimoniale. Nella Relazione di presentazione l'Autorità riferisce che <i>"... le presenti disposizioni mirano a specificare gli elementi che vengono presi in considerazione ai fini dell'approvazione e continua autorizzazione, da parte dell'IVASS, all'uso di un modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, qualora detto modello sia considerato più idoneo a rappresentare le specificità dell'impresa e del gruppo di appartenenza"</i>.</p> <p>Ciò posto, si osserva che nello schema di Regolamento in consultazione non sembrano essere recepiti gli Orientamenti contenuti nelle Linee Guida che forniscono indicazioni alle Autorità di vigilanza in ordine al processo di valutazione e che riguardano più strettamente l'attività delle stesse (a titolo di esempio, gli Orientamenti n. 3, 26, 58,59,60,61,62,63,64). È ben vero che Codesta Spettabile Autorità ha dichiarato, per alcuni di questi Orientamenti, di procedere al loro recepimento mediante la revisione delle procedure adottate in seno all'Istituto, tuttavia si ritiene</p>	<p>Gli Orientamenti citati (n. 3, 26, 58,59,60,61,62,63,64) intendono guidare l'attività dell'Autorità di vigilanza, non quella di imprese e gruppi (ri) assicurativi, destinatari del Regolamento.</p> <p>Essi saranno quindi recepiti nell'ambito di criteri e metodi di vigilanza interni, che l'IVASS potrà considerare di divulgare, ai sensi dell'articolo 9-bis del Codice, ove ritenute di interesse per soggetti vigilati e parti terze.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				opportuno che gli aspetti e gli elementi che verranno presi in considerazione ai fini dell'approvazione siano declinati a livello regolamentare. Si auspica, pertanto, che Codesto Istituto valuti l'opportunità di disciplinare questi aspetti nell'ambito del Regolamento in consultazione.	
2	ANIA	Osservazioni generali		<p>Il documento in oggetto rappresenta una bozza di regolamento che recepisce, a livello nazionale, specifiche norme generali europee con limitate indicazioni applicative: sarebbero dunque auspicabili dei confronti operativi con IVASS per discutere circa aspetti specifici nazionali prima dell'emanazione della versione definitiva del regolamento stesso.</p> <p>Nell'ambito di suddetti tavoli sarebbe importante individuare elementi di semplificazione rispetto alla normativa esistente laddove le tematiche risultino correlate. Al paragrafo 2 della relazione di presentazione del regolamento in esame si specifica che <i>"Le linee guida, nel documento di presentazione predisposto da EIOPA (cd final report), sono corredate da indicazioni esplicative (cd explanatory text) alle quali l'Istituto intende conformarsi nella esplicazione concreta dell'attività di vigilanza, anche laddove, vista la loro natura, non siano riprese in disposizioni regolamentari."</i></p> <p>Nell'ottica di agevolare la lettura e l'applicazione del Regolamento e di evitare dubbi interpretativi (a causa della frammentarietà della normativa di riferimento, della difformità linguistica e del non completo collegamento dei diversi articolati), si richiede di recepire all'interno del Regolamento (anche sotto forma di allegato o nella relazione di presentazione) i contenuti dell'<i>explanatory test</i> a cui l'Istituto intende uniformarsi nella esplicazione della propria attività di vigilanza.</p>	<p>Si ringrazia per la disponibilità.</p> <p>Nel caso in cui riterrà di intervenire con ulteriori chiarimenti applicativi, questo Istituto adotterà le modalità di individuate dal Regolamento IVASS n.3 che includono anche momenti di confronto con gli operatori di mercato.</p> <p>Nei documenti di presentazione del testo regolamentare è stato chiarito, come indicazione di massima, che l'IVASS intende considerare anche i contenuti dell'<i>explanatory text</i> delle linee guida EIOPA ritenuti di rilievo. In linea generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le eventuali parti rilevanti riferite all'applicazione della disciplina da parte delle imprese, sono state recepite nel testo regolamentare;</li> </ul>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
					<p>- gli esempi applicativi ritenuti più significativi sono stati ripresi in allegati esemplificativi dei regolamenti;</p> <p>- la divulgazione delle parti riferibili a criteri e metodi di vigilanza che saranno ritenute di interesse per soggetti vigilati e parti terze saranno resi disponibili ai sensi dell'articolo 9-bis del Codice.</p> <p>Nel caso specifico non sono stati rinvenuti <i>explanatory text</i> i cui contenuti giustificassero il recepimento per via regolamentare o per il tramite di allegati esemplificativi al Regolamento.</p>
3	ANIA	5	3	Si segnala la presenza di un refuso; l'elenco puntato salta da 2 a 4.	Proposta accolta
4	Parametrica	5	4	Si ritiene che il numero del comma in questione sia il 3.	Proposta accolta
5	Parametrica	5	5	Si ritiene che il numero del comma sia il 4.	Proposta accolta
6	ANIA	5	5	Si suggerisce di prevedere all'interno del regolamento una definizione per il termine "parametri" al fine di evitare ogni eventuale possibile confusione con differenti termini quali dati, dati di input, ipotesi.	Proposta non accolta. Il termine parametro, nell'ambito della statistica, è univocamente definito quale una grandezza che esprime una caratteristica

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
					strutturale dell'insieme di dati cui viene applicata, ed attraverso la quale è dunque possibile descriverne i processi o avviarne la relativa modellizzazione. Pertanto non si ritiene che l'utilizzo di tale termine possa generare dubbi interpretativi né che possa venire confuso con i dati di input o con la formulazione di ipotesi.
7	ANIA	17	Comma 2 e)	Si suggerisce di cambiare "false" con "non veritiere".	Proposta accolta
8	Parametrica	22		<p>Si osserva che l'articolo introduce il concetto di "ricchezza della distribuzione" senza fornire una definizione. Al riguardo si richiamano gli Orientamenti EIOPA laddove definiscono che: <i>"The concept of richness of the probability distribution forecast is determined mainly in two dimensions: the undertaking's extent of knowledge about the risk profile as reflected in the set of events underlying the probability distribution forecast and the capability of the calculation method chosen to transform this information into a distribution of monetary values that relate to changes in basic own funds. The concept of richness should not be reduced to the granularity of the representation of the probability distribution forecast because even a forecast in form of a continuous function might be of low richness."</i></p> <p>A nostro giudizio, in un'ottica di certezza operativa, è opportuno inserire nel testo del Regolamento una definizione in tal senso, recependo quella recata dalle Linee Guida emesse da EIOPA in materia.</p>	Proposta accolta. Per maggiore chiarezza, sono state inserite nell'art. 2 del Regolamento anche le ulteriori definizioni previste nella parte introduttiva delle linee guida che, analogamente a questa, erano state ritenute non strettamente necessarie

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
9	ANIA	28	3	Si segnala un refuso nell'articolo 28, comma 3; Il riferimento alle serie di dati di convalida non corrisponde all'art.42, ma all'art.37.	Proposta accolta
10	Parametrica	28	3	Ci permettiamo di segnalare un refuso nel riferimento all'articolo 42 del documento in consultazione. Il riferimento corretto dovrebbe essere all'articolo 37.	Proposta accolta
11	Parametrica	29	2	A nostro giudizio, oggetto di stima, e quindi anche del processo di convalida, dovrebbe essere il livello patrimoniale obbligatorio, non i fondi propri a copertura. Questo in aderenza all'Orientamento n. 33, punto 1.81.	Proposta accolta
12	Parametrica	34	2	Riteniamo che il riferimento all' "...indipendenza dal processo..." sia da sostituire con "...indipendenza del processo...".	Proposta accolta
13	ANIA	36	2	Si chiede riformulare il comma in questione, sostituendo il testo: "Le prove di stress e l'analisi degli scenari utilizzate includono i rischi pertinenti e sono monitorate nel corso del tempo" con il seguente: "Le prove di stress e l'analisi degli scenari utilizzate includono i rischi sostanziali e sono monitorate nel corso del tempo" al fine di allineare l'articolo in esame a quanto previsto dal relativo orientamento EIOPA (1.102).	Proposta parzialmente accolta. Il riferimento ai "rischi pertinenti" sarà sostituito dal riferimento ai "rischi significativi".
14	ANIA	54	1	Si chiede di integrare l'art 54 con quanto riportato nelle linee guida EIOPA "...a meno che tali informazioni non siano già contemplate nei documenti presentati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante".	Proposta parzialmente accolta. L'art. 54 comma 1 sarà integrato prevedendo un riferimento ad informazioni già fornite all'IVASS per i medesimi fini.
15	Parametrica	54	1	In questo comma si specifica che l'istanza per l'utilizzo del modello interno può essere presentata da una società controllata. Si segnala che le Linee Guida (Orientamento n.	Proposta non accolta. In assenza di un legame di controllo così come definito dal CAP, non si

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				9) fanno riferimento alle società partecipate. Poiché ci pare che la nozione adottata da codesto Istituto sia più restrittiva, si propone di sostituire " <i>controllata</i> " con " <i>partecipata</i> ".	ritiene sussistano i presupposti per conferire alla società partecipante la facoltà di presentare l'istanza di cui all'art. 54 per conto di un'impresa partecipata.
16	Parametrica	54	2	Si rinvia al commento di cui comma precedente. Si propone di sostituire " <i>controllata</i> " con " <i>partecipata</i> ".	Proposta non accolta Vedi risposta al commento 15.